



COMUNE DI MOZZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DI VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2021

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021 E VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) e del relativo allegato A con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

Innanzitutto si rende necessario individuare i soggetti chiamati in causa dalla stessa Autorità, quindi l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio, per poi descriverne le attività ed entrare nel merito delle attività che il Comune è chiamato a svolgere nel percorso di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario TARI 2021.

Nello specifico, come si motiverà oltre, lo scrivente interviene con la presente a definire gli aspetti di propria competenza, aderendo alle prescrizioni contenute nell'Appendice 2:

"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo"

In particolare, con la presente si forniscono tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta Appendice 2, "**Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**", in particolare per quanto riguarda i punti:

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.4 (Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie)

1. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*". A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: *"il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale"*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

Rilevato che nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);

Visto anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e l'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *"Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000"*;

Alla luce di quanto detto sopra è quindi il Comune di Mozzanica a dover rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente; tuttavia, come si vedrà meglio oltre, lo stesso Comune si configura come Gestore del servizio (o di una porzione di esso) così come confermato dalla predisposizione del Piano Finanziario avvenuta con determinazione n. 50 del 3/6/2021 ad opera dell'ufficio Servizi finanziari-Tributi.

La Deliberazione 57/2020/R/RIF ha chiarito che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La stessa Autorità ammette che qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera, può configurarsi la sovrapposizione tra Gestore e Ente Territorialmente Competente. Inoltre ARERA sembra chiarire che gli Enti Locali giochino un ruolo importante nella definizione del percorso regolatorio, sebbene essi non vengano mai esplicitamente richiamati nelle deliberazioni (se non per i casi in cui il Comune gestisca in economia il servizio): l'Autorità infatti chiarisce che le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio ed in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

A proposito della duplicazione dei ruoli del Comune e dell'individuazione di due specifiche strutture o unità organizzative nell'ambito dell'Ente medesimo, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore questo Comune ha scelto di individuare le seguenti figure:

- Gestore della Tariffa e del Rapporto con gli Utenti: ufficio servizi finanziari-Tributi: la scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio gestisce direttamente il servizio ed è quindi quello che ragionevolmente ha conoscenza delle dinamiche dei costi sostenuti per l'erogazione dello stesso.
- Ente Territorialmente Competente chiamato alla validazione: Segretario Comunale: la scelta è motivata dalla considerazione che tale figura di fatto, non rivestendo alcuna funzione gestionale all'interno dell'ente, possieda adeguati profili di terzietà rispetto ai soggetti gestori e sia quindi l'unico soggetto in grado di poter comprendere se effettivamente la natura dei costi sostenuti sia in linea con l'impianto regolatorio introdotto da ARERA. A tal proposito è bene evidenziare che il Comune ha affidato incarico esterno alla Società NeoPA s.r.l. per il supporto nella fase di validazione, in considerazione del fatto che per tale attività appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche avvalorate da una comprovata esperienza nel settore (determina affidamento incarico n. 98 del 10/11/2020 Settore economico-finanziario).

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *"[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]"*. Ai sensi dell'articolo 107 citato, infatti, *"i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*.

Pertanto, nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente, a sua volta occorre individuare una ripartizione di competenze tra:

- **la Giunta Comunale:** è chiamata alla determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, esercitando le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA;
- **Segretario Comunale:** provvede alle attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dagli altri soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza e della sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

2. SOGGETTI CHIAMATI ALLA REDAZIONE DEL PEF

Sulla base dei chiarimenti intervenuti recentemente mediante le FAQ pubblicate da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, *"spetta all'Ente territorialmente competente verificare che i soggetti chiamati alla stesura del PEF "grezzo" siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori in quanto, nel caso siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori"*.

La stessa Autorità con FAQ 1.4 ha rilevato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti all'adempimento delle disposizioni regolatorie, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente. Lo scrivente durante l'attività descritta in precedenza, ha già avuto modo di verificare che i soggetti chiamati alla redazione della documentazione richiesta da ARERA siano stati di fatto gli estensori dei singoli PEF grezzi:

- G.ECO S.r.l.
- Comune di Mozzanica – Ufficio Servizi finanziari-Tributi

In base a quanto disposto con art. 1.5 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, non sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano Finanziario i meri prestatori d'opera. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, ha verificato che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Come affermato dall'Autorità, ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti – MTR.

3. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE (ARTICOLO 4.1 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

In base alle disposizioni di cui all'articolo 19.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Essa ai sensi dell'articolo 6.2 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori come nel caso di specie) che consistono in:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Successivamente, una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione 2/2020/D/Rif all'articolo 2.1, gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Con riferimento all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Nell'Appendice 2 all'Allegato 1 alla Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA prescrive che l'Ente territorialmente competente descriva l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all'anno 2021. L'attività di validazione si è concretizzata mediante i seguenti passaggi:

Gestore G.Eco S.r.l. (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate, dell'attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dello spazzamento e lavaggio delle strade e del suolo pubblico)

- in data 26/01/2021 il Soggetto G.Eco S.r.l. ha trasmesso al Comune a mezzo pec: info@pec.comune.mozzanica.bg la seguente documentazione, protocollata in arrivo in data 27/1/2021 al n. 741:
 - o Appendice 1; (tabella dati All. A delibera 443/2019)
 - o Appendice 2; (relazione accompagnatoria)
 - o Appendice 3 (dichiarazione di veridicità);
- a seguito di opportune verifiche effettuate dalla Società NeoPA s.r.l. incaricata di supportare il Comune nella fase di validazione, in data 22/04/2021 è stata trasmessa al Soggetto G.Eco una

relazione contenente i profili di criticità rilevati nella prima trasmissione oltre ad una serie di specifiche richieste relative ai dati trasmessi, indicando possibili soluzioni operative per la risoluzione delle problematiche riscontrate.

La suddetta richiesta ha riguardato i seguenti aspetti:

- criteri di allocazione dei costi e dei ricavi relativi all'anno 2019;
- esclusione delle poste rettificative in ottemperanza al MTR;
- verifica delle evidenze contabili;
- criteri di determinazione dei driver con i quali sono stati ripartiti i costi non attribuibili direttamente al Comune di Mozzanica;
- evidenza dei calcoli effettuati ai fini della quantificazione dei costi d'uso del capitale;
- evidenza del dettaglio dei calcoli effettuati ai fini della determinazione delle componenti a conguaglio.

Dal momento che la Società non ha fornito risposta alla richiesta di chiarimenti di cui sopra né al sollecito trasmesso in data 26/05/2021 e dal momento che risulta opportuno evidenziare la necessità di acquisire elementi di chiarezza ulteriori rispetto a quanto trasmesso inizialmente dal gestore, si procede alla validazione dei dati trasmessi da quest'ultimo, pur con le necessarie variazioni che saranno di seguito indicate.

Gestore Ufficio Servizi finanziari- Tributi (attività di gestione della tariffa e rapporto con gli utenti)

- in data 3/6/2021 l'ufficio Servizi finanziari-tributi ha adottato la Determinazione n. 50 contenente la documentazione relativa al servizio di Gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti e, più in generale, i costi sostenuti dal Comune di Mozzanica, consistente in:
 - o Schema dei costi ex appendice 1 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Relazione esplicativa ex appendice 2 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019 con prospetto immobilizzazioni;
 - o Dichiarazione di veridicità ex appendice 3 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Relazione descrittiva del servizio in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18.2 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

La validazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi del Comune nell'anno 2019 si è basata sui documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2019 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D. Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2019, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2019, ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale" allegato al D. Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato.

La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base dei mq occupati dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2019-2021. Nel corso dell'anno 2019 i Comuni, per effetto della Legge di Bilancio 2018, avevano facoltà di iscrivere a bilancio una percentuale ridotta rispetto al conteggio effettivo, pari al 85%. Si verifica, pertanto, se l'ente ha beneficiato di tale agevolazione e, in caso positivo, si riparametra al 100% il valore su cui andare a calcolare l'80% massimo imputabile al PEF.

I crediti inesigibili vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2019 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel PEF viene eventualmente riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

Successivamente si è provveduto all'unificazione dei documenti trasmessi dai Gestori (sulla base delle tracce indicate da ARERA come Appendice 1 e Appendice 2) e tale documentazione è stata trasmessa alla Giunta Comunale per le determinazioni di propria competenza in relazione alla definizione dei seguenti elementi, richiesti nell'Appendice 2 al MTR di ARERA:

- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Si è quindi provveduto ad acquisire la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 5/6/2021 che riporta gli elementi sopra elencati, giungendo alla definizione del prospetto di costi generale (Appendice 1, All. A, Del. 443/2019 ARERA) integrato con i dati necessari a rendere definitivo lo stesso. Rilevando che anche i valori determinati dalla Giunta Comunale (come il fattore di sharing) sono conformi a quanto disciplinato dall'Autorità con Deliberazione 443/2019, si provvede a validare il Piano Finanziario 2021 per il Comune di Mozzanica.

Successivamente si procede all'analisi del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, anche considerando la determinazione dei fattori QL e PG sopra descritti.

4. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE (ARTICOLI 4.2 E 4.4 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Tali elementi sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Delib. ARERA 443/2019	+1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Non sono attesi miglioramenti	-0,1 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Delibera G.C. n. 56 del 5/6/2021	+0,0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Delibera G.C. n. 56 del 5/6/2021	+0,0 %
ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			+1,6 %

Tuttavia, come stabilito da ARERA all'interno delle istruzioni per il caricamento sul portale, i Comuni che lo scorso anno (2020) non hanno provveduto ad una nuova deliberazione delle tariffe TARI, riconfermando quelle del 2019, nel Piano Finanziario 2021, per procedere alla verifica del rispetto del limite alla crescita e del limite all'incremento della tariffa variabile, non dovranno fare riferimento ai dati del 2020 ma bensì ai valori indicati nel PEF 2019. Per le ragioni sopra esposte dunque, il Comune di Mozzanica, dovrà effettuare il confronto con l'importo dell'anno 2019 come di seguito indicato.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

$\sum T_{a-1}$: Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno 2019 (per le motivazioni espresse sopra non corrisponde all'anno $a-1$), pari ad € 382.303,00

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,6%

$\sum T_a$: Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2021) senza detrazioni pari ad € 414.254,00

Non appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, in quanto:

$$414.254,00 / 382.303,00 = \mathbf{1,084} > (1 + 0,016) = \mathbf{1,016}$$

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o ancora per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario – lo sfioramento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie¹, i medesimi presentano all’Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA) e l’analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS* e *CTR*;
- l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell’estremo superiore dell’intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Inoltre ARERA dispone che qualora l’Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito in precedenza, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Nel caso specifico del Comune di Mozzanica non si rileva l’esigenza di superare il limite di crescita annuale, pertanto la relazione non si rende necessaria. Il valore complessivo del Piano Finanziario, stante il limite alla crescita annuale delle tariffe, ed applicando la detrazione ex art. 4.5 di cui si dirà oltre, ammonterebbe ad € 388.029,00 e tale valore è conforme al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione. Ciò è dimostrato dal fatto che il Gestore nel corso dell’anno 2019 ha emesso fatture a questo Comune conformi agli accordi esistenti con la Società stessa. Come si è avuto modo di verificare a seguito dell’incarico conferito a Società esperta nel settore, come già illustrato al precedente paragrafo 3, il Comune non ha potuto verificare la modalità di determinazione dei costi efficienti da parte del Gestore. L’Ente Territorialmente Competente sceglie quindi di riconoscere al Gestore costi per un ammontare pari al fabbisogno espresso nell’anno 2019, che coincide peraltro con l’anno di raccolta dei dati per la predisposizione del Piano finanziario 2021.

L’eventuale riconoscimento di costi maggiori comporterebbe di fatto un aggravio di pressione tributaria nei confronti dei contribuenti di Mozzanica che non sarebbe funzionale alla copertura effettiva dei costi del servizio, ma eccederebbe rispetto a quest’ultima.

¹ È necessario osservare che, come disposto dalla Determinazione 2/2020/D/Rif, all’articolo 1.3, Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario (l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR coincide con l’ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale; nel caso in cui l’ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall’Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all’equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza)

Il costo previsto per il Gestore nell'anno 2019 (€ 322.411,51) è decisamente inferiore rispetto a quanto emerge dai costi trasmessi dal Gestore per l'anno 2021 (€ 348.636,00), pertanto si ritiene di prendere in considerazione il primo valore senza dover in alcun modo forzare il limite di incremento alle entrate tariffarie – rispetto a quelle già determinate per l'anno 2019, a tutela del contribuente.

A questo proposito, la stessa Autorità ARERA ha previsto che gli importi determinati ai sensi del MTR potessero non confluire integralmente nella determinazione delle tariffe all'utenza. In particolare l'art. 4.5 della Deliberazione 443/2019 ha disposto:

"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori".

La Deliberazione 57/2020/R/RIF ha anche chiarito che:

"Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti".

Le componenti di costo non ammissibili a copertura integrale non sono definibili per natura stante l'approssimazione contenuta negli importi indicati dal Gestore, ma nell'allegato alla presente redatto sulla base dell'Appendice 1 all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 emerge la somma che si ritiene di escludere dalla determinazione delle entrate tariffarie pari ad € 26.225,00. In questo modo l'importo complessivo del PEF è pari ad € 388.029,00.

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno 2019 (per le motivazioni espresse sopra non corrisponde all'anno $a-1$), pari ad € 382.303,00

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari a 1,6%

ΣT_a : Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2021), con detrazioni pari ad € 388.029,00

Appare verificata la condizione descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, in quanto:

$$€ 388.029,00 / € 382.303,00 = \mathbf{1,015} < (1 + 1,6\%) = \mathbf{1,016}$$

5. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO FINANZIARIO

ARERA con Deliberazione 443/2019/R/Rif ha delineato anche il percorso finale del Piano Finanziario verso l'approvazione definitiva: l'Autorità, oltre a riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.